

REGOLAMENTO
SULLA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni,
DM 08 aprile 2008, n. 31623

Indice

Art. 1 -	Finalità
Art. 2 -	Definizioni
Art. 3 -	Requisiti generali degli ecocentri
Art. 4 -	Criteri generali per la gestione
Art. 5 -	Controllo dell'ecocentro
Art. 6 -	Utenze ammesse al conferimento
Art. 7 -	Rifiuti conferibili
Art. 8 -	Quantità di rifiuti conferibili
Art. 9 -	Pesatura dei rifiuti
Art. 10 -	Orario di apertura
Art. 11 -	Accesso dei soggetti conferenti
Art. 12 -	Modalità del conferimento
Art. 13 -	Altre norme di comportamento
Art. 14 -	Cooperazione del gestore
Art. 15 -	Danni e risarcimenti
Art. 16 -	Controllo del Comune
Art. 17 -	Proprietà e destinazione dei rifiuti
Art. 18 -	Divieti
Art. 19 -	Sanzioni
Art. 20 -	Rinvio normativo

Art. 1 – Finalità

Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione del Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.

Il Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti urbani costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 2 – Definizioni

Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:

- a) **Centro di Raccolta Comunale (CRC) o EcoCentro o Isola Ecologica:** area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
- b) **detentore:** produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
- c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche e non domestiche;
- d) **utenze domestiche:** nuclei familiari;
- e) **utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
- f) **gestore:** soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
- g) **responsabile del centro:** soggetto, designato dal gestore e/o dall'Amministrazione Comunale, quale responsabile della conduzione del centro;
- h) **RAEE:** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- i) **DM 08/04/2008:** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

Art. 3 – Requisiti generali del Centro di Raccolta Comunale

Il Centro di Raccolta Comunale deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008.

La realizzazione del CRC conforme alle disposizioni del DM 08/04/2008 è autorizzata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

Il gestore è tenuto a:

- a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di Raccolta Comunale da parte dei soggetti conferenti;
- b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;

- c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
- d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
- e) salvaguardare l'ambiente;
- f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
- g) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nell'EcoCentro;
- h) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
- i) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nell'EcoCentro nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- j) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
- k) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.

Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno dell'EcoCentro, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento.

Art. 5 – Controllo del Centro di Raccolta Comunale

Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile dell'EcoCentro in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.

Il Responsabile dell'EcoCentro è tenuto a verificare che la gestione dello stesso avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Il Responsabile dell'EcoCentro è tenuto a verificare il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo da parte dei soggetti in ingresso allo stesso.

Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale l'EcoCentro è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche e non domestiche.

I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.

Art. 7 – Rifiuti conferibili

Nell'EcoCentro, possono essere conferite tutte le tipologie di rifiuto previste dal DM 08/04/2008:

Descrizione	Codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica	15 01 02
3. imballaggi in legno	15 01 03

4. imballaggi in metallo	15 01 04
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06
6. imballaggi in vetro	15 01 07
7. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
8. rifiuti in vetro	20 01 02
9. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
10. sostanze alcaline	20 01 15*
11. prodotti fotochimici	20 01 17*
12. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
13. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
14. oli e grassi commestibili	20 01 25
15. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
16. farmaci	20 01 31* e 20 01 32
17. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33*, 20 01 34
18. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
19. rifiuti plastici	20 01 39
20. rifiuti metallici	20 01 40
21. sfalci e potature	20 02 01
22. ingombranti	20 03 07
23. cartucce toner esaurite	20 03 99
24. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	

È compito del Comune, anche tramite il gestore del servizio, allestire a tale scopo e dotare delle attrezzature necessarie l'EcoCentro.

Nella tabella, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.

Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto che rientrano nei criteri della Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

I rifiuti che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti all'EcoCentro.

Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili

Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva degli EcoCentri.

Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quali-quantitativi indicati annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

Art. 9 – Pesatura dei rifiuti

Il Comune provvede a dotare il Centro di Raccolta Comunale di apposita strumentazione e attrezzature atte al rilevamento del peso dei materiali in ingresso e in uscita.

Il gestore è tenuto a pesare i materiali in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

Art. 10 – Orario di apertura

L'EcoCentri deve essere aperto al pubblico, salvo diverse disposizioni dettate dal contratto di servizio, almeno tre giorni alla settimana, tra cui il sabato, per almeno tre ore al giorno. Deve essere garantito almeno una apertura settimanale in orario pomeridiano.

Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento approvato dalla Giunta Comunale. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti internet istituzionali.

Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti

L'accesso degli utenti al Centro di Raccolta Comunale deve essere monitorato e controllato dal Gestore che ha l'obbligo di verificare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6

Il Comune può prevedere, anche avvalendosi del Gestore del Servizio, forme di controllo e di verifica dei requisiti che mirino al miglioramento del servizio riservato all'utenza, come ad esempio tessere di identificazione degli utenti.

Il Comune può comunque prevedere schede di accesso che devono essere compilate a cura del gestore. Le schede dovranno essere registrate in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere concordate con il Comune. Le schede dovranno essere compilate in duplice copia: una è conservata dal gestore; una è consegnata all'utente.

Il gestore è tenuto a proporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento dell'EcoCentro e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.

Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 12 – Modalità del conferimento

Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti all'EcoCentro suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.

Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.

Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o

negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.

I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso l'EcoCentro, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 13 – Altre norme di comportamento

I soggetti conferenti sono tenuti a:

- a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
- b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
- c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 14 – Cooperazione del gestore

Il gestore è tenuto a:

- a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento dell'EcoCentro;
- b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, dell'EcoCentro;
- c) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
- d) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;
- e) rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008.

Art. 15 – Danni e risarcimenti

Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione dell'EcoCentro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.

I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo dell'EcoCentro e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.

Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 16 – Controllo del Comune

Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.

Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta Comunale.

Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta Comunale, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.

Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 18 – Divieti

E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta Comunale.

E' altresì vietato:

- a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
- b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
- c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
- d) asportare rifiuti depositati nell'EcoCentro; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
- e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 19 – Sanzioni

Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima
Abbandono di rifiuti all'esterno o all'interno del Centro di Raccolta Comunale	€ 100,00	€ 1.000,00
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	€ 50,00	€ 500,00
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	€ 50,00	€ 500,00

Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	€ 50,00	€ 500,00
Asporto di rifiuti depositati nell'EcoCentro per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	€ 50,00	€ 500,00

L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.

Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento, all'accertamento e alla contestazione immediata delle violazioni, la Polizia Locale, i Carabinieri, La Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L. e eventuali associazioni di volontariato debitamente autorizzate dal Comune, con provvedimento del Sindaco.

Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza dell'EcoCentro è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 20 – Rinvio normativo

Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.

Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.